


**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.		Uscita	3584
Data di Arrivo		Data di Partenza	18/12/2014
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Presidenti dei Consigli di Disciplina
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	68	2014	AS

Oggetto:	Convenzione polizze "RC Patrimoniale e Colpa Grave" Consigli Territoriali/Disciplina e Consiglieri
-----------------	--

Egregi Presidenti,
Egregi Consiglieri,


con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale con delibera n. 152 del 15/04/2014 ha deciso di rendere disponibile una convenzione nazionale dedicata ai Consigli territoriali per la copertura R.C. Patrimoniale dei Consigli dell'Ordine e Consigli di Disciplina e della relativa estensione per la copertura della c.d. "colpa grave" per i singoli Consiglieri.

Si comunica inoltre che il termine per la compilazione ed invio dei questionari-proposta sarà il prossimo **15 gennaio 2015**, attraverso la massiva adesione entro tale data sarà realizzabile l'ottenimento di una tariffa con bonus.

I questionari e la presentazione con le caratteristiche della copertura, istruzioni di adesione e costi sono reperibili sia in allegato alla presente che sul nostro sito nella sezione dedicata ai Consigli Territoriali e di Disciplina.

Le adesioni alla copertura, da stipularsi a cura dei singoli Consigli Territoriali e dei relativi Consiglieri interessati saranno raccolte dal nostro Broker:

Aon S.p.A - Gestione Dottori Agronomi e Dottori Forestali
agronomiforestali@aon.it
 tel.06.772761 – fax 06.77276255




Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
 Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.it


**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Con preghiera di massima diffusione presso i Consiglieri.

Cordiali saluti,

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo



Allegato 1 : Scheda adesione Responsabilità Civile Consiglieri Ordini/Collegi Professionali Locali

Allegato 2 : Condizioni – componenti del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Disciplina

Allegato 3 : Proposta Assicurazione per Consigli / Collegi di Ordini Professionali Territoriali

Allegato 4 : Condizioni – Responsabilità Civile Patrimoniale del Consiglio dell'Ordine/Collegio Professionale o Consiglio di Disciplina

Allegato 5 : Presentazione e Costi

Responsabilità civile Consiglieri Ordini/Collegi Professionali Locali

Public Officials' Indemnity - Questionario / Proposal Form

La quotazione e' subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato dal proponente, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal Proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.
- (2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
- (3) **POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE**
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre: I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persona Assicurata venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.

01. Dati Generali riguardanti il Proponente /

- a. Nome _____
- b. Indirizzo _____
- c. Qualifica _____
- d. Ordine/Collegio di appartenenza principale : _____
- e. CODICE FISCALE : _____

02. a. L'Assicurato ha negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta?

SI

NO

In caso affermativo precisare:

b. Al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?

SI NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli / If yes, please provide details:

03. a. Sono state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni?

SI NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli :

b. Il Contraente da assicurare è a conoscenza di azioni, omissioni che potrebbero costituire le basi per un futuro sinistro risarcibile da questa polizza?

SI NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli :

MASSIMALI Per sinistro ed anno assicurativo- COSTI RELATIVI (INDICARE CON LA X)

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,0

04. DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, dichiara:

- a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;
- b. di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario
- c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.

Luogo e data _____ | _____ | _____ | _____ |

FIRMA LEGGIBILE _____

NOTA BENE: la sottoscrizione della presente proposta non impegna la Compagnia e il Proponente a stipulare il contratto.

**RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE/COLLEGIO O DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

La presente polizza è una copertura di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuatori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Assicuatori: L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda di copertura

Contraente: Il soggetto obbligato al versamento del **premio**

Assicurato: La persona fisica che è parte di un Consiglio dell'Ordine/Collegio o di un Consiglio di Disciplina, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- (i) che ricopre o abbia ricoperto cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore, Direttore Generale, Sindaco, Dirigente;
- (ii) qualsiasi dipendente passato o presente del Consiglio, ma unicamente in relazione ad un Reclamo o Reclami che presumanon atti dannosi commessi dal dipendente nello svolgimento di una funzione amministrativa o di controllo.
- (iii) il dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs.81/2008 e dalle successive modifiche intervenute; il dipendente designato quale responsabile della privacy.

Ed inoltre:

- (iv) Il coniuge (legittimo) od il convivente more-uxorio delle persone fisiche definite nei precedenti punti
- (v) il patrimonio, gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa di qualsiasi persona fisica come definita nei precedenti punti per le responsabilità loro facenti capo a seguito di un Atto Dannoso commesso da una persona fisica come definita ai punti di cui sopra

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Richiesta di risarcimento: Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuatori

Sinistro: ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'**Assicurato**

Periodo di Assicurazione: la durata dell'**Assicurazione** indicata nel Modulo

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE/COLLEGIO O
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, direttamente o in via di rivalsa, all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguitodi una accertata definizione giudiziale, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, che abbiano cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti; fatti od omissioni commessi dall'**Assicurato** nell'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta presso il Consiglio dell'Ordine/Collegio o del Consiglio di Disciplina in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale.

Si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'**Assicurato** in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

La garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta del componente del Consiglio, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà.

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00(centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'**Assicurato** per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione**.

Art. 2 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei componenti del Consiglio, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo degli Assicurati giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.

Non sono infine comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai componenti del Consiglio Assicurati, ma la garanzia sarà operante per le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte a terzi di cui i componenti del Consiglio assicurati siano chiamati a rispondere.

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di **Assicurazione** della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento.

In relazione alla predetta operatività della garanzia l'**Assicurato** dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

In caso di cessazione dell'incarico di un **Assicurato** in corso di vigenza della presente polizza saranno indennizzabili le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** o ai suoi eredi entro 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'incarico purché tali richieste si riferiscano a fatti coperti

durante il **Periodo di Assicurazione**. E' facoltà dell'Assicurato cessato, o dei suoi aventi diritto, richiedere agli **Assicuatori**, trascorsi i cinque anni di cui sopra , la proroga della garanzia di ulteriori 5 anni , fermo il massimale previsto in polizza a fronte del pagamento del premio pari al 150% dell'ultima annualità versata dall'Assicurato

Nel caso in cui si verifichino ENTRAMBE le condizioni di seguito elencate:

- (i) gli **Assicuatori** recedano o non rinnovino la presente **Polizza** per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o da altro inadempimento da parte dell'**Assicurato** ai termini ed alle condizioni di questa polizza,
- (ii) il **Contraente** non rinnovi la copertura prevista dalla presente **Polizza** con altri **Assicuatori**.

il **Contraente** ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 60 mesi dietro pagamento di un premio addizionale pari al 100% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

Tale premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. Il **Contraente** dovrà inviare agli **Assicuatori** richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale per **sinistro** e per il **periodo di assicurazione** indicato in Scheda di Copertura.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico **sinistro**, con l'applicazione di un'unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

Nel caso gli **Assicuatori** prestino copertura a più **Assicurati** appartenenti al medesimo Consiglio il massimale annuo in caso di corresponsabilità non potrà essere superiore in ogni caso a euro 5.000.000.

ART. 5 FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con la franchigia fissa a carico dell'**Assicurato** indicata in Scheda di Copertura

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell' Unione Europea.

Art. 7 SPESE DI LITE

Sono a carico degli **Assicuatori** le spese sostenute dall'**Assicurato** per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c..

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuatori** o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'**Assicurato** deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale gli **Assicuatori** possa essere chiamata a

ART.19 TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del **Periodo di Assicurazione** indicato nel **Modulo**, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

1) durante la vigenza della **Polizza** venissero notificate dall'**Assicurato**, circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli **Assicuratori**;

In questo caso l'**Assicurato** dovrà darne immediata comunicazione agli **Assicuratori** ed in ogni caso almeno 14 giorni prima della scadenza anniversaria tramite l'**Intermediario** inviando una nuova proposta , sulla base della quale gli **Assicuratori** si riserveranno di valutare le modalità per il rinnovo della copertura.

ART. 20 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPlicitamente PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART. 2 ESCLUSIONI

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 9 DENUNCIA DEL SINISTRO, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ

ART 19 TACITO RINNOVO

Il Contraente

.....

Proposta di Assicurazione per Consigli / Collegi di Ordini Professionali Territoriali

AVVISO IMPORTANTE/IMPORTANT WARNING

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna da un responsabile dell'Ordine Proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato. In caso di stipula del contratto assicurativo le informazioni in esso contenute saranno considerate parte integrante della copertura.
- (2) Tutti i fatti a conoscenza dell'Ordine Proponente devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

(3) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre:

I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi del quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.

Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".

1. Dati Generali riguardanti l'Ordine territoriale:

Denominazione : _____

Indirizzo : _____

Partita Iva: _____

N. Consiglieri _____

N. iscritti: _____

N. dipendenti _____

2. L'Ordine Proponente Contraente ha avuto altre polizze di questo tipo?

Si

No

Se sì, specificare:

Con quale Compagnia _____

Per quale massimale _____

Con quale scadenza _____

3. Sono mai state rifiutate all' Ordine Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative per questi rischi?

Si

No

Se sì, specificare:

4. Precisare se siano mai stati avanzati reclami nei confronti **dell'Ordine Proponente** o degli Assicurandi sia pure relativamente a precedenti mandati:

Si

No

Se si, specificare

5. **L'Ordine Proponente è** a conoscenza di Circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento?

Si

No

In caso affermativo fornire dettagli

6. Massimale richiesto (**per sinistro e anno assicurativo**)

7. Si rammenta che qualora l'attività disciplinare sia svolta da un **Consiglio di Disciplina** costituito ai sensi del DPR 137/2012 lo stesso **non rientra nel novero degli Assicurati**. A tal proposito:

Precisare se l'attività disciplinare è svolta da:

- il Consiglio Territoriale
- il Consiglio di Disciplina all'uopo costituito

Nel caso in cui l'attività disciplinare sia svolta dal un Consiglio di Disciplina

- Si richiede la copertura anche per l'attività svolta dal Consiglio di Disciplina?

• Si

No

DICHIARAZIONE/DECLARATION

Il sottoscritto, in qualità di **Responsabile dell'Ordine Proponente** di cui al punto 1 (a) della presente Proposta dichiara quanto segue:

1. di poter compilare la presente proposta per conto **dell'Ordine Proponente** di cui al punto 1 della presente proposta;
2. che tutte le risposte alle domande contenute nella presente proposta sono veritieri e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni
3. di aver letto e compreso le note informative riportate all'inizio della proposta
4. che, qualora le Parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale cosa la proposta-questionario sarà allegata alla polizza divenendo parte integrante di essa.
5. che, in ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime nonché il diritto degli assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o conferma di copertura.

Nome / Firma _____

Qualifica e/o incarico ricoperto _____

Data _____

**POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE O DEL CONSIGLIO DI
DISCIPLINA**

La presente polizza è una copertura di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuatori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Assicuatori: L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda di copertura

Contraente: il soggetto obbligato al versamento del premio

Assicurato: Il Consiglio il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione** e tutte le persone fisiche che lo compongono quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

(i) qualsiasi persona fisica che ha ricoperto o ricopra la carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore, Direttore Generale, Sindaco, Dirigente;

(ii) qualsiasi dipendente passato o presente del Consiglio, ma unicamente in relazione ad un Reclamo o Reclami che presuppano atti dannosi commessi dal dipendente nello svolgimento di una funzione amministrativa o di controllo.

(iii) il dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs.81/2008 e dalle successive modifiche intervenute; il dipendente designato quale responsabile della privacy.

(iv) Il coniuge (legittimo) od il convivente more-uxorio delle persone fisiche definite nei precedenti punti

(v) il patrimonio, gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa di qualsiasi persona fisica come definita nei precedenti punti per le responsabilità loro facenti capo a seguito di un Atto Dannoso commesso da una persona fisica come definita ai punti di cui sopra .

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Richiesta di risarcimento: Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.

Premio: la somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuatori**

Sinistro: ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'**Assicurato**

Periodo di Assicurazione: la durata dell'**Assicurazione** indicata nel Modulo

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PATRIMONIALE DEL CONSIGLIO**

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuatori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. Gli Assicuatori non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato riguardino la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

Art. 2 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei Consiglieri e dei Revisori, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo dell'Assicurato giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.
- i) la funzione disciplinare se svolta per il tramite del Consiglio di Disciplina regolarmente istituito ai sensi del D.L. 138/2011. (N.B. Se la polizza è contratta da un Consiglio di Disciplina la presente esclusione si considera non apposta)

Non sono comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte all'Assicurato, salvo che le stesse siano comminate a terzi per responsabilità dell'Assicurato.

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento. In relazione alla predetta operatività della garanzia l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

Se durante il Periodo di Assicurazione il Consiglio dovesse cessare la propria attività per qualsiasi causa quali, a titolo esemplificativo:

- redistribuzione territoriale delle competenze;
- cancellazione o eliminazione dell'Albo per qualsiasi causa;
- commissariamento
- incorporazione in altro organismo analogo

L'assicurazione sarà operante solamente per i danni derivanti da atti dannosi commessi, individualmente o collegialmente, dall'Assicurato in data precedente a quella in cui i sopra citati cambiamenti strutturali hanno

avuto effetto, che siano denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione dell'attività. Il premio versato dal **Contraente** relativo all'anno in cui avviene la cessazione è interamente dovuto alla Società.

Nel caso in cui si verifichino ENTRAMBE le condizioni di seguito elencate:

- (i) gli **Assicuatori** **recedano o non rinnovino la presente Polizza** per ragioni diverse dal mancato pagamento del **premio** o da altro inadempimento da parte dell'**Assicurato** ai termini ed alle condizioni di questa polizza,
- (ii) il **Contraente** non rinnovi la copertura prevista dalla presente Polizza con nessun altra Società,

il **Contraente** ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 60 mesi dietro pagamento di un **premio addizionale** pari al 100% dell'ultimo **premio annuo** corrisposto.

Tale **premio addizionale** dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. Il **Contraente** dovrà inviare agli **Assicuatori** richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuatori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** per **sinistro** e per anno, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza** indicato all'art.4.

ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale per **sinistro** e per il **periodo di assicurazione** indicato in Scheda di Copertura.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico **sinistro**, con l'applicazione di un'unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

ART. 5 FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con la franchigia fissa a carico dell'**Assicurato** indicata in Scheda di Copertura .

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell' Unione Europea.

Art. 7 SPESE DI LITE

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'**Assicurato** per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c..

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ'

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla Società o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti

L'**Assicurato** deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

Nel caso di un **sinistro**, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta dalla Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di **sinistro** da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione previsto all'art. 3 che precede, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a un **Sinistro**, può darne comunicazione scritta alla

Società. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
 - b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
 - c) i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro;
 - d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
- Gli eventuali sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmessi alla Società alla data della precedente comunicazione delle circostanze.

ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora gli Assicurati al momento della prima richiesta scritta di risarcimento siano coperti con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finchè quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

ART. 10 CLAUSOLA DI GESTIONE

Sottoscrittori conferiscono mandato a Aon S.p.A. Filiale "Vedere scheda di copertura" di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a Aon S.p.A. Filiale "Vedere scheda di copertura" si considererà come effettuata al Sottoscrittore;
- b) Ogni comunicazione effettuata da . Aon S.p.A. Filiale "Vedere scheda di copertura" si considererà come effettuata dal Sottoscrittore.

Con la sottoscrizione della presente polizza il Consiglio Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio Aon Spa Filiale "confrontare scheda di Copertura" di rappresentarlo ai fini della gestione del presente contratto assicurativo.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Norme che regolano l'Assicurazione in generale****ART. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuatori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 14 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

ART. 15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuatori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuatori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 17 -DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuatori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 18 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

La polizza è di durata annuale ed è previsto il tacito rinnovo come normato all'art.19.

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuatori possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuatori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART.19 TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante la vigenza della Polizza venissero notificate dall' Assicurato, Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuatori;
- 2) il numero degli iscritti all'Ordine risulti aumentato oltre il 50%.

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione agli Assicuatori ed in ogni caso almeno 14 giorni prima della scadenza anniversaria tramite l'Intermediario inviando una nuova proposta , sulla base della quale gli Assicuatori si riserveranno di valutare le modalità per il rinnovo della copertura.

ART. 20 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICATAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART. 2 ESCLUSIONI

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ

ART 19 TACITO RINNOVO

Il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate in Scheda di Copertura):**A) FUNZIONE DISCIPLINARE SVOLTA DA CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

In deroga all'esclusione art. 2 lettera i) gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne anche il Consiglio di Disciplina e tutte le persone fisiche che lo compongono, regolarmente istituito ai sensi del D.L.138/2011, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni colposamente cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. Gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato riguardino la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Il Contraente



*Programma dedicato ai Consigli territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
per la copertura R.C. Patrimoniale dei
Consigli Amministrativi e Consigli di Disciplina
e della relativa estensione "colpa grave" per i singoli Consiglieri.*



Risk. Reinsurance. Human Resources.

Cosa prevede questo tipo di assicurazione?

- **Art. 1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

- Gli **Assicuatori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato (Consiglio dell'Ordine/Consiglio di Disciplina)** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, **compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi**.
- Gli Assicuatori non saranno tenuta al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'**Assicurato** riguardino la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) (vedi polizza separata per responsabilità c.d. «colpa grave»).
- Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.



Risk, Reinsurance, Human Resources,

Cosa non è assicurato:

L'assicurazione **NON** è operante per le richieste di risarcimento:

relative a fatti di cui il contraente/assicurato era a conoscenza prima della data di decorrenza dell'assicurazione;
relative ad atti commessi con dolo;

- mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- guerra, terrorismo
- multe e le ammende inflitte all'Assicurato
- la funzione disciplinare se svolta per il tramite del Consiglio di Disciplina regolarmente istituito ai sensi del D.L. 138/2011. (**N.B. Se la polizza è contratta da un Consiglio di Disciplina la presente esclusione si considera non apposta)**

Quali sono le caratteristiche della copertura?

- Possibilità di attivare massimali adeguati da € 1.000.000= ad € 3.000.000=
- Garanzia retroattiva illimitata
(vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione** della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento)
- Ultrattività di 5 anni se durante il Periodo di Assicurazione il Consiglio dovesse cessare la propria attività per qualsiasi causa quali:
a titolo esemplificativo:
 - ✓ - redistribuzione territoriale delle competenze;
 - ✓ - cancellazione o eliminazione dell'Albo per qualsiasi causa;
 - ✓ - commissariamento
 - ✓ - incorporazione in altro organismo analogo
- Franchigia fissa 2.500 euro per Consiglio dell'Ordine e Disciplina

Quanto costa aderire alla copertura RC?

Indicazione di costo annuo MASSIMALE 1.000.000				
	CONSIGLI COMPOSTI DA 7 CONSIGLIERI	CONSIGLI COMPOSTI DA 9 E DA 11 CONSIGLIERI	TARIFFE INTERA	PREMIO DA ANTICIPARE*
<input type="checkbox"/> Solo Consiglio Ordine (franchigia 2500 Euro)	EURO 700,00	con target bonus EURO 490,00	EURO 1.000,00	con target bonus EURO 700,00
<input type="checkbox"/> Solo Consiglio Disciplina (franchigia 2500 Euro)	EURO 560,00	con target bonus EURO 392,00	EURO 800,00	con target bonus EURO 560,00
<input type="checkbox"/> Ordine + Disciplina con polizze separate (franchigia 2500 Euro)	EURO 1.120,00	con target bonus EURO 784,00	EURO 1.600,00	con target bonus EURO 1.120,00
<input type="checkbox"/> Ordine + Disciplina unica polizza (franchigia 2500 Euro)	EURO 910,00	con target bonus EURO 637,00	EURO 1.300,00	con target bonus EURO 910,00

- Lo sconto sul premio (target bonus) è stato accordato dagli assicuratori se entro il 15.01.2015 perverranno questionari-proposta la cui compilazione dovrà essere vincolante all'adesione per l'Ordine territoriale che lo invia.
Il premio verrà versato già scontato ma con impegno ad integrarlo in caso di mancato raggiungimento target bonus della convenzione.



Risk, Reinsurance, Human Resources

Perché un'assicurazione individuale?

- **L'art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 sancisce che:**

“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.
- **Successivamente al 30 giugno 2008 si sono succedute due importanti pronunce della Corte dei Conti dalle quali in breve conseguono che:**

La Responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dell'Ente Pubblico in genere non solo è assicurabile esclusivamente con oneri a carico degli Amministratori e dei Dipendenti, ma esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura assicurativa principale, comunemente detta e conosciuta come “Colpa Lieve”, di cui l'Ente Pubblico è soggetto Contraente.



Risk. Reinsurance. Human Resources.

Copertura individuale

- Retroattività illimitata
- Postuma decennale per cessato incarico (5 automatica più 5 da attivare)
- Costo € 100 per Consigliere (Ordine/Disciplina)
- Questionario da compilare individualmente
- Il premio deve essere pagato individualmente

Come fare per inviare le adesioni?

1. *Compilare, datare, sottoscrivere e inviare il questionario e le informative di legge alla AON ai recapiti sottoindicati entro il 15/01/2015;*
2. *Attendere la conferma di assicurabilità, la conferma degli importi e le modalità per il pagamento;*
3. *Dopo il 15/01/2015 AON procederà all'invio della documentazione contrattuale debitamente quietanzata oppure alla richiesta di integrare il premio se non sarà raggiunto il target della convenzione.*
4. *I premi indicati resteranno validi per le adesioni entro il periodo di durata di questo programma e si riferiscono a posizioni con assenza di sinistri/circostanze di sinistro.*

Il questionario di adesione dovrà essere inviato:

via fax: 06.77276255

via mail: agronomiforestali@aon.it

Referente per le adesioni:

*Valentina Volpe
Tel. 06.77276.223*

*Tiziana Carnevali
Tel. 06.77276.346*

Responsabile del Programma:

*Maria Enrica Buttarelli
Tel 06.77276.364*



Risk. Reinsurance. Human Resources.

Documentazione disponibile

1. Presentazione programma.pdf
2. Testo PATRIMONIALE OAF.pdf
3. Questionario OAF
4. Testo CONSIGLIERI
5. Questionario CONSIGLIERI



Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon

Risk. Reinsurance. Human Resources.

10

Aon S.p.A.

Via Cristoforo Colombo, 149
00147 Roma
Tel. 06 77276.1 - Fax 06.77276255
www.aon.it

